

CLIV.

TORNATA DEL 31 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge sulle marche da bollo — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 cogli emendamenti proposti dal Ministro delle finanze, accettati dal Senatore Arnulfo (relatore), non che degli articoli 3 al 5 — Osservazione del Senatore Pareto, combattuta dal Senatore Arnulfo — Adozione degli articoli 6 all'8 — Discussione sul progetto di legge per una tassa uniforme sulle carte da giuoco — Adozione degli articoli 1 al 4 cogli emendamenti proposti dal Ministro delle finanze, non che degli articoli 5 al 7 — Emendamento all'art. 8 del Ministro delle finanze — Osservazione del Senatore Lausi (relatore) — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Adozione dell'art. 10 emendato dal Ministro delle finanze, e sua unione coll'art. 13 del progetto — Approvazione dell'art. 11 (ora 10) pure emendato dal Ministro delle finanze, e dell'art. 14 (ora 12) — Istanza del Senatore Martinengo, cui risponde il Ministro delle finanze — Approvazione della proposta del Senatore Gioia per la nomina di un nuovo ufficio centrale per l'esame del progetto concernente la tassa sopra varie concessioni del Governo — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa — Osservazione del Senatore Pareto, cui rispondono i Ministri delle finanze e degli affari esteri, i Senatori Martinengo e Paleocapa — Adozione degli articoli 1 e 2 — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle province meridionali — Osservazioni dei Senatori La Marmora e Menabrea — Risposta del Ministro degli affari esteri.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze e degli affari esteri, e più tardi intervengono i Ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, **Segretario Arnulfo**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Annunzio al Senato, secondo il desiderio espressosi nella seduta d'ieri, che il numero legale per le sue deliberazioni è anche oggi di 70.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE MARCHE DA BOLLO.

(V. atti del Senato N. 168).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per le marche da bollo.

Il signor Ministro delle finanze accetta le modificazioni e variazioni introdotte dall'ufficio centrale?

Ministro delle Finanze. Accetto, salvo qualche insignificante modificazione che mi permetterà di proporre nel corso della discussione.

Presidente. Se il Senato non fa difficoltà ometterò la lettura nell'intero progetto, e dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale la riterrò per chiusa e darò lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'art. 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire 20,000, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo* che l'amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere ».

Ministro delle Finanze. Proporrei che dopo la citazione della legge del 21 aprile 1862, per precisare la legge a cui si allude, s'indichi anche il numero della medesima e che si dica per conseguenza n. 586.

Proporrei eziandio che la somma di 20 mila lire di

cui è cenno nello stesso articolo, fosse portata a lire 40 mila e ciò per maggior comodo degli utenti, ed anche perchè l'amministrazione può avere guarentigie sufficienti anche senza fabbricare francobolli di troppo gran valore, giacchè in questo caso si potranno adoperare due francobolli di 10 lire l'uno.

Parrai quindi che fino a questo limite si possa andare. La somma totale che si debbe pagare per questo diritto viene ad essere 20 lire, che è al disotto dei limiti che sono stabiliti in Inghilterra, dove sono anche francobolli eccedenti la lira sterlina.

Senatore **Arnulfo**. L'ufficio centrale ebbe a proporre la limitazione a 20 mila lire seguendo i precedenti di altri paesi nei quali si adottò.

Evidentemente lo scopo è di evitare che si possano per avventura fare delle contraffazioni per bolli di valore essenziale. Ma siccome il signor Ministro di finanze crede che dal portare la somma a lire 40 mila non possano derivarne pregiudizi, egli che è miglior giudice di quello che io mi sia, della facilità o no della contraffazione, come relatore dell'ufficio centrale, avendone parlato ai membri esso componenti, aderisco a che la somma di lire 20,000 venga sostituita da quella di lire 40,000 nell'articolo che discutiamo.

Col tempo sarà forse il caso di lasciare la somma illimitata, e di estendere il sistema che si sta per adottare alla generalità del bollo e della carta bollata, ovvero d'esaminare nuovamente la presente legge per adottare le limitazioni maggiori che l'esperienza consigliasse d'introdurre; ma intanto, a titolo, in ogni caso, d'esperimento, l'ufficio centrale aderisce alla proposta modificazione.

Presidente. Si tratta adunque di aggiungere dopo le parole della legge 21 aprile 1862, queste altre numero 586, e di sostituire alle parole ventimila lire quelle di quarantamila lire, secondo che è stato concertato tra il signor Ministro e l'ufficio centrale.

Rileggerò dunque l'articolo, con queste modificazioni.

Art. 1.

« Le tasse di bollo straordinario dovute per gli atti e scritti indicati negli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 aprile 1862, numero 586, ad eccezione di quelli di cui nei numeri 18 e 20 dell'art. 24, e delle cambiali e degli effetti di commercio per somma eccedente le lire quarantamila, si riscuoteranno mediante apposizione di corrispondenti *marche da bollo* che l'Amministrazione delle finanze è autorizzata di vendere. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

« Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente d'apporre dette marche sui relativi atti a vece di sottoporli al bollo straordinario o visto per bollo, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

« Dovrà però sempre richiedersi da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri, atti o scritti di cui alli numeri 13, 15 e 17 del sovraccennato art. 24 ».

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Forse l'intenzione dell'ufficio centrale sarebbe ancora più precisamente espressa quando l'alinea di questo articolo secondo fosse così formulato:

« Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche ecc. ».

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio non vede difficoltà a che si faccia questo cambiamento se meglio corrisponde alla più precisa redazione.

Presidente. Nell'alinea di questo articolo secondo alle parole: *Dovrà però sempre richiedersi da tali uffici*, si surrogaranno le seguenti: *Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici ecc.*

Rileggerò l'art. 2 così modificato:

Art. 2.

« Sarà in facoltà dei debitori delle tasse di bollo di cui nell'articolo precedente d'apporre dette marche sui relativi atti a vece di sottoporli al bollo straordinario o visto per bollo, ovvero di richiedere che vengano apposte dagli uffici a ciò destinati.

« Dovrà però sempre essere eseguita da tali uffici l'applicazione delle marche per i registri atti o scritti di cui alli numeri 13, 15 e 17 del sovra accennato articolo 24 ».

Chi approva l'articolo sorga.

(Approvato).

Art. 3.

« Agli atti o scritti che per il disposto di detto articolo 24, debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere posta prima che siano firmati.

« La marca se è apposta dall'ufficio sarà applicata in qualunque parte del foglio, ed annullata mediante la sovrapposizione del bollo a ciò destinato.

« Se è apposta dal debitore del diritto di bollo, dovrà applicarsi in fine dell'atto o dello scritto in modo che la data di questo rimanga in tutto od in parte scritta orizzontalmente sulla marca.

« Nel caso in cui l'atto o scritto non richieda la data, o debba essere altrove collocata, essa dovrà scriversi o ripetersi alla fine dell'atto o dello scritto in modo che passi orizzontalmente sulla marca.

« La firma sarà posta immediatamente dopo.

« Non potrà scriversi sopra la marca più d'una linea, nè supplirsi alla scritturazione con una stampiglia od altrimenti ».

(Approvato).

Art. 4.

« Se l'atto o scritto sarà composto di più fogli, a ciascun foglio dovrà essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto, la quale sarà annullata nel modo precedentemente prescritto »
(Approvato).

Art. 5.

« Agli atti e scritti che in conformità del prescritto degli art. 25 e 27 della legge del 21 aprile ultimo passato debbono essere bollati prima di farne uso ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.

« Se l'applicazione si farà dall'ufficio sarà annullata nel modo avanti prescritto.

« Se si farà dal debitore del diritto di bollo, la marca dovrà contenere scritta o stampata la data della sua apposizione. »

(Approvato).

Art. 6.

« Si considereranno come non bollati gli atti, libri e scritti menzionati nell'articolo 1, e saranno perciò applicabili le pene prescritte dalla legge 21 aprile 1862 quando :

« 1. La marca siasi apposta in luogo diverso da quello prescritto, o non siansi osservate nell'applicarla le disposizioni contenute nella presente legge ;

« 2. Siasi applicata una marca non intiera, o composta di parti ;

« 3. Si faccia uso d'una marca di prezzo inferiore al diritto di bollo dovuto ;

« 4. La marca porti traccie le quali giustifichino che fu precedentemente usata ;

« 5. Dai debitori del diritto di bollo sarà applicata una marca sopra atti o scritti ai quali non si riferisce il disposto della presente legge. »

Ministro delle Finanze. Al numero quinto di questo articolo converrà sostituire alla parola sarà il soggiuntivo sia onde uniformarsi alla dizione degli altri numeri.

Voci. Sì, sì.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Mi pare che sia gravissimo inconveniente di mettere una multa quando la marca non sia posta precisamente nel luogo prescritto.

Non bisogna indurre il debitore a cadere facilmente in contravvenzione. Questa non esatta apposizione della marca non può invalidare l'atto, e se non c'è frode, non mi par giusta una pena per un semplice sbaglio ; questa mi pare una disposizione un po'troppo rigorosa.

Ammetto che sia giusto per tutti gli altri casi, ma per questo, mi pare sia facile il commettere anche involontariamente l'atto di non mettere la marca in quel luogo prescritto, e credo perciò non sia il caso di ap-

plicare una penalità così grave, come è quella della multa per uno sbaglio che può essere assolutamente involontario, e non implica frode, per la quale invece trovo giustissima la pena, mentre non la credo conveniente per un fatto che può dipendere da semplice negligenza o da non esatta cognizione di quanto prescrive la legge.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. Mi pare che il timore manifestato dall'onorevole Senatore Pareto non abbia tutta quella gravità che egli crede ; poichè il sito della marca è determinato in modo preciso, cioè in fine dell'atto o scritto al luogo ove deve mettersi la data col l'obbligo di scrivere questa sopra la marca, il che è facile a comprendersi e ad eseguirsi.

Questa condizione è però necessaria ammettendo che i cittadini possono, volendolo, a vece di presentare le carte al bollo straordinario, metterlo da sé medesimi, supplire a questa formalità e pagare la tassa senza incomodo, poichè se si lasciasse libero di mettere la marca da bollo in un sito qualsiasi a scelta delle parti, la frode sarebbe molto facile.

Per contro, prescrivendosi che sia messa in un determinato luogo, e la data sia soprascritta, è abbastanza cautelato l'interesse delle finanze senza troppo rigorose o difficili formalità, poichè collo scriversi della data sulla marca si annulla la medesima e le persone anche meno esperte non possono cadere in errore e quindi in contravvenzione involontaria siccome teme l'onorevole Pareto.

D'altronde ricorderò all'onorevole Pareto che l'ufficio centrale ha appunto introdotto un cambiamento essentialissimo in questa legge, accettato dal signor Ministro ; poichè nel progetto primitivo del Ministero era determinato che le marche da bollo da sostituirsi ai bolli straordinari dovessero sempre essere applicate sugli atti o scritti dai privati, mentre nel sistema abbracciato dall'ufficio centrale, i cittadini sono in facoltà di valersi del mezzo concesso dalla legge generale sul bollo presentando le carte al bollo straordinario, e così facendo non hanno il fastidio di pensare dove e come la marca debba collocarsi, nè timore di contravvenire senza volerlo ; ovvero, se si credono abbastanza istruiti, se sanno comprendere questa legge che ora discutiamo, che mi pare molto semplice, per collocare la marca in fine dello scritto scrivendovi sopra la data, ciò possono fare con sicurezza di non contravvenire.

In una parola, ciò che nel progetto del Ministero era obbligatorio per i privati, diventa facoltativo per le modificazioni fatte dall'ufficio centrale.

Spero che queste spiegazioni possono persuadere l'onorevole Pareto che gli inconvenienti che egli manifestò di temere non si verificheranno, tenuto conto delle circostanze che ebbi ad accennare. Fu appunto cura dell'ufficio centrale di far sì che questa legge la quale ha per scopo di facilitare al Governo la percezione dei

diritti di bollo ed ai cittadini il modo di pagarli riuscisse tale da non presentare facilità alle contravvenzioni, lo che spera l'ufficio centrale di avere ottenuto mercè le modificazioni fatte al primitivo progetto del Ministero.

Presidente. Il signor Senatore Pareto non fa proposta alcuna?

Senatore Pareto. Io non aveva fatto proposta alcuna, e mi riservava, se non mi fosse stata data spiegazione soddisfacente, a proporre che si sopprimesse la penalità stabilita da quest'articolo relativo all'opposizione della marca. Ora però vi rinuncio.

Presidente. Rileggerò l'art. 6 colla modificazione proposta dal Ministro delle finanze al N. 5. (*V. sopra*).
(Approvato).

Art. 7.

« Le disposizioni contenute nell'art. 45 e nei numeri 6 e 7 dell'art. 43 della Legge 21 aprile p. p. saranno applicabili rispettivamente alle marche da bollo ed ai distributori e spacciatori delle medesime.

(Approvato).

Art. 8.

« Con Decreti Reali saranno determinati i distintivi e le forme delle marche da bollo da fabbricarsi e da vendersi per conto dello Stato, e saranno date le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge. »
(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE PER UNA TASSA UNIFORME
SOPRA LE CARTE DA GIUOCO.

(*V. Atti del Senato N. 181*).

Presidente. Si procederà ora alla discussione dell'altro progetto di legge sulle carte da giuoco e quindi si faranno contemporaneamente i due squittinii sopra entrambi i progetti di legge.

Prima di dar lettura del progetto, interpellò il sig. Ministro delle finanze se accetta le modificazioni che l'ufficio centrale fece al progetto ministeriale.

Ministro delle Finanze. In massima io accetto le modificazioni proposte dall'ufficio centrale, ma siccome io mi trovava indisposto quando il progetto venne adottato nell'altro ramo del Parlamento, sarò costretto a sottoporre al Senato le modificazioni che io intendeva proporre all'altra Camera. Però la discussione può aprirsi sul progetto proposto dall'ufficio centrale.

Presidente. Allora darò lettura del progetto colle modificazioni introdotte dall'ufficio centrale (*V. infra*).

Senatore Lauzi. Mi permetto di fare una semplice osservazione. Nella stampa di questo progetto si è usata la formola solita, inserendo le parole *articolo identico al progetto del Ministero*, mentre il progetto non venne dal Ministero ma dall'iniziativa della Camera dei Deputati.

Presidente. Se nessuno domanda la parola si in-

tenderà chiusa la discussione generale; e passerò alla lettura dell'art. 1 per metterlo ai voti (*V. infra*).

Ministro delle Finanze. Faccio plauso all'innovazione proposta dall'ufficio centrale di portare, cioè, il numero delle carte contenute in un mazzo a 52 a vece di 40 perchè in molte parti d'Italia di fatto stanno così le cose, ma in quanto all'ammontaro della tassa che era nel progetto d'iniziativa della Camera dei Deputati stata portata a centesimi 27, debbo osservare che questa è difficile a pagarsi ed a computarsi, e che inoltre è una cattiva base d'imposta per la natura stessa del numero.

Tenendo quindi conto di questi inconvenienti, non che della circostanza che l'ufficio centrale ha elevato il numero di carte componenti il mazzo, io proporrei che si mettesse trenta centesimi invece di 27.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sicuramente questo numero 27 aveva fatto qualche sensazione anche all'ufficio centrale il quale era stato un momento tentato di fare da sè stesso ciò che il signor Ministro propone, cioè di portare la tassa a 30 centesimi; ma confesserò il vero, ci ha fatto difficoltà l'idea di accrescere, quantunque in modo tenuissimo, un'imposta già determinata dall'altro ramo del Parlamento.

In ogni modo, se il Senato non divide questo scrupolo, molto più dacchè la proposta viene dal Ministero, l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare i 30 centesimi invece dei 27.

Presidente. Poichè l'ufficio centrale accetta la proposta fatta dal signor Ministro, leggerò l'articolo colla modificazione proposta.

Art. 1.

« Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di 52 o meno saranno assoggettate ad una tassa di centesimi 30 per ogni mazzo.

« Se il mazzo oltrepasserà questo numero di carte, la tassa sarà di centesimi 50. »

(Approvato).

Art. 2.

« Questa tassa si percepirà dall'Amministrazione delle finanze, facendo pagare un bollo impresso in una carta determinata di ogni mazzo, che verrà fissata dal Ministro delle finanze, la quale dovrà portare impresso anche il nome del fabbricatore ed il luogo della fabbrica. »

(Approvato).

Art. 3.

« Le norme da seguirsi per la bollatura e vendita delle carte da giuoco verranno specificate nel regolamento indicato all'art. 14 della presente legge. »

Senatore Lauzi, Relatore. Bisognerà richiamare l'articolo 13 invece del 14.

Ministro delle Finanze. Sarà meglio lasciare il numero in bianco, perchè avrò qualche proposta a fare.

Senatore Lauzi, Relatore. Resta inteso che stando la soppressione dell'articolo 12 dove si dice articolo 14 si deve dire 13.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dal concetto della legge stabilito nella relazione dell'ufficio centrale, emerge chiaramente che le carte non possono dal fabbricatore mettersi in commercio, se prima non sono state bollate.

Tuttavia la legge non dice in un modo affatto esplicito e che sia alla portata di tutte le intelligenze che la tassa debbo essere pagata dal fabbricatore prima di mettere le carte in commercio.

Proporrei quindi che all'articolo 3 si sostituisse il seguente.

« La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento ed indicati all'articolo (lasciando il numero in bianco) della presente legge. »

Presidente. L'ufficio centrale accetta la nuova redazione dell'articolo proposta dal Ministro ?

Senatore Lauzi, Relatore. L'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà in quanto che essa ha svolto il concetto, che forse non era abbastanza chiaro nell'articolo 1 della legge, che la tassa colpisce veramente lo smercio, o non la materiale fabbricazione delle carte da giuoco, di modo che essendo impossibile che il fabbricatore ceda ad altri le carte senza averle fatte bollare, sta benissimo la proposta del signor Ministro.

Senatore Taverna. Mi pare che sarebbe meglio se si indicasse l'articolo che si porrebbe per ultimo, anzichè lasciarlo in bianco.

Ministro delle Finanze. L'articolo ultimo dirà che con un regolamento si provvoderà alla esecuzione della legge: ma qui dopo aver detto qual era la tassa, che la stessa si percepirà dopo l'apposizione del bollo, si parla d'una cosa importantissima, cioè della tassa che sarà pagata dal fabbricatore allora quando presenterà queste carte al bollatore nei modi prescritti.

Per tal motivo l'articolo non si potrebbe veramente porre per ultimo.

Senatore Taverna. Dovendosi sempre in ogni caso accennare che le norme saranno fissate con regolamento, converrà aggiungere un articolo di più.

Senatore Lauzi, Relatore. Prego l'onorevole Senatore Taverna ad avvertire che l'indicazione di quest'articolo rimane in bianco momentaneamente, e verrà riempita prima che la discussione sia finita.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo terzo, quale fu proposto dal signor Ministro.

Art. 3.

« La tassa sarà pagata dal fabbricatore nei modi e termini stabiliti dal regolamento indicato all'art. della presente legge. »

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato).

Art. 4.

« Le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il luogo di destinazione, ove saranno bollate di conformità al disposto dell'art. 2, e saranno consegnate al committente contro il pagamento delle tasse fissate all'art. 1.

Senatore Lauzi, Relatore. L'unica variazione che venne proposta dall'ufficio centrale a quest'articolo consiste nella sostituzione delle parole *luogo di destinazione* a quelle *il committente* per stabilire a quale ufficio debbesi ricorrere pel bollo.

Presidente. Chi approva l'art. 4 sorga.

(Approvato).

Art. 5.

Le carte da giuoco destinate all'estero saranno esenti da tassa. A garanzia dell'Amministrazione delle finanze dovranno però essere trasmesse all'ufficio del bollo, ove la carta di ogni giuoco portante il nome del fabbricatore sarà segnata con un bollo speciale e gratuito ».

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque voglia fabbricare o vendere carte da giuoco, dovrà dichiararlo all'autorità finanziaria del luogo, la quale gli rilascerà un attestato della fatta dichiarazione che, munito di bollo da centesimi 50 a carico del fabbricatore o rivenditore, dovrà essere rinnovato al principio di ogni anno ».

(Approvato).

Art. 7.

« Gli osti, locandieri, caffettieri ed in generale chi tiene botteghe o pubblici stabilimenti sarà responsabile dell'uso che nei luoghi di sua dipendenza si facesse di carte da giuoco non bollate ».

Senatore Lauzi, Relatore. Domando la parola solamente per rammentare al signor Ministro delle finanze le poche cose dette in proposito nella relazione.

È bene d'aver riguardo alla pratica per cui gli osti, caffettieri e simili, sogliono somministrare essi stessi le carte che si adoperano dagli avventori nel loro stabilimenti.

Io credo che questa pratica sia da mantenersi anche per servire di misura alla responsabilità che hanno, giacchè sarebbe difficile rendere responsabili dell'uso di carte non bollate i padroni di questi stabilimenti, quando gli avventori si portassero le carte loro in tasca per giuocare.

Prego per conseguenza il signor Ministro acciò che nel regolamento voglia aver avvertenza alle cose che sono state accennate nella relazione.

Ministro delle Finanze. Nel regolamento non mancherò di tenere nel debito conto i suggerimenti esposti nella relazione.

Presidente. Rileggo l'art. 7. (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« La vendita di carte da giuoco non bollate sarà punita con una multa fra le 100 e le 300 lire.

Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'art. 6.

« L'uso delle carte da giuoco non bollate in luogo pubblico verrà punito con una multa fra le 25 e le 100 lire. »

Ministro delle Finanze. In questo articolo 8 lo ufficio centrale ha riempito una vera lacuna che esisteva nel progetto di legge sottoposto al suo esame, imperocchè non si colpivano i contravventori di cui all'articolo 6, cioè coloro i quali avendo una fabbrica e vendita di carte da giuoco non le consegnano alla autorità; ma dal momento che all'articolo 3 il Senato e l'ufficio centrale hanno consentito che si dicesse implicitamente essere la tassa riscuotibile presso i fabbricatori, epperò essere i fabbricatori quelli che debbono presentare alla bollatura le carte, pare evidente, e spero che l'ufficio centrale non dissentirà, che si dica qui anche più esplicitamente la cosa:

« I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge ed i venditori di carte da giuoco non bollate saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire. »

« Ad egual pena soggiaceranno i contravventori al prescritto dell'articolo 6 » (come è proposto dall'ufficio centrale).

Osserverei poscia che anche all'articolo 4 si può contravvenire.

L'articolo 4 dice che le carte da giuoco di estera provenienza saranno spedite dal confine all'ufficio di bollo da cui dipende il committente, ecc.

Da queste parole emerge che se qualcheduno non manda direttamente le carte di estera provenienza all'ufficio di bollo da cui egli dipende, fa atto il quale è suscettibile di contravvenzione.

Per tale motivo crederei che ivi si dovesse far menzione dell'art. 4.

Senatore Lauzi, Relatore. Se mi permette farei qualche osservazione a quest'ultimo riguardo. Se le carte sono obbligate dalle leggi di dogana ad essere consegnate al confine, voglio dire all'ufficio doganale del confine, ci sarà una pena a parte indipendente da questa legge per questa mancata consegna; ma fatta astrazione da questi casi, o chi le fa venire è un negoziante, un rivenditore, uno stesso fabbricatore, e necessariamente incorrerà nella multa quando le avrà nel suo magazzino, e quando cercherà di metterle in vendita non bollate; oppure sarà il caso di qualche privato che così per vezzo, per piacere, per affezione di avere delle belle cartine prese a Parigi, o a Londra, le avesse portate seco senza consegnarle, e se pe servisse in casa sua, dove la legge

la quale non le vieta se non nei luoghi pubblici, permette di adoprare, in questo caso non mi pare opportuno di confondere la penalità con quella che s'incorre nelle generali contravvenzioni previste dall'art. 8, perchè in tal caso la legge potrebbe andar più in là che non intende andare.

Pregherei quindi il signor Ministro a limitarsi alla enunciazione dell'articolo 6 ed omettere quella dell'articolo 4.

Ministro delle Finanze. Veramente io credo che allorquando si tratta di disposizioni di questo genere, si intende sempre che non si va oltre il commercio, come si intende di non andare oltre il commercio in tutte le disposizioni di dogana le quali evidentemente non riguardano il piccolo oggetto che si può considerare come destinato all'uso personale di chi lo porta.

Ad ogni modo se l'ufficio centrale crede che nel regolamento si possano poi indicare le norme con cui sarà curata la fedele esecuzione dell'articolo 4, non ho alcuna difficoltà di desistere dalla mia domanda che fosse anche fatto menzione dell'art. 4.

Senatore Lauzi, Relatore. È stato in questo momento osservato molto saviamente all'ufficio centrale che nel linguaggio legale, quando trattasi di pene pecuniarie non eccedenti le lire 50, si chiamano ammende e non multe.

Per conseguenza onde evitare in quest'articolo una meno appropriata dicitura, par conveniente di dire nell'ultimo alinea: « Saranno soggetti ad una pena pecuniaria fra le 25 e le 100 lire ».

Presidente. L'articolo verrebbe dunque redatto nei seguenti termini:

« I fabbricatori che non presentano le carte al bollo stabilito dalla presente legge, ed i venditori di carte da giuoco non bollate, saranno puniti con una multa fra le 100 e le 300 lire.

« Ad egual pena saranno soggetti i contravventori al disposto dell'articolo 6.

« L'uso delle carte da giuoco non bollate, in luogo pubblico verrà punito con una pena pecuniaria tra le 25 e le 100 lire. »

(Approvato).

Art. 9.

« Le autorità di finanza potranno in qualunque tempo visitare i magazzini delle fabbriche e dei rivenditori, ed ispezionarne i registri. »

Senatore Lauzi, Relatore. Anche qui debbo pregare il sig. Ministro, affinchè non sia fatto uso di questa disposizione in modo che le visite siano fatte senza la osservanza di quelle guarentigie che si richiedono in paesi civili, e affinchè queste visite non riescano nè troppo frequenti, nè troppo vessatorie.

Ministro delle Finanze. È evidente che in un regime liberale non si può a meno che rispettare in tutti i termini la libertà dei cittadini e la santità del domicilio.

Presidente. Netto ai voti l'articolo 9.
Chi l'approva si alzi.
(Approvato).

Art. 10.

« Questa legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo. »

Ministro delle Finanze. Nelle leggi sulle tasse di bollo e di registro si è stabilito che sarebbero andate in vigore dieci giorni dopo la loro promulgazione.

Questa disposizione ci ha talmente scottati, che sopra questo punto ci ha insegnato ad andare un po' più guardinghi.

Quindi dicendosi in quest'articolo che la legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella raccolta degli atti del governo e credendo difficile di poterla in questo frattempo eseguire, e che convenga perciò lasciare un certo margine di tempo, proporrei che si dicesse, questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

Inoltre proporrei che quest'articolo fosse congiunto coll'articolo 13, il quale stabilisce che colla presente legge cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco. Si avrebbe così un articolo solo col quale si stabilirebbe che questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo, e cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco.

Senatore Lauzi. Mi spiace di dover fare qualche difficoltà alla proposta del signor Ministro.

Il motivo per cui nell'altra Camera si è stabilita l'esecutività della legge all'atto stesso della sua pubblicazione non ha altra conseguenza che questa, che da quel giorno non si possano più apporre i vecchi bolli colla vecchia tassa, ma si debbano apporre i bolli nuovi colla nuova tassa; e questo per impedire che nel frattempo non si fabbrichi una grande quantità di carte da giuoco e la si porti a bollare entro questo mese per poi aver una scorta di carte che avrà pagato molto meno, e che pregiudicherà anche alle fabbriche, perchè è ben naturale che quelli che pagano soltanto 18 centesimi potranno fornire con vantaggio anche ad altre parti d'Italia, dove si paga di più, le carte da loro fabbricate e bollate col vecchio bollo.

Aggiungerò un riflesso che mi è venuto questa stessa mattina da un fabbricatore di carte di Torino, che ho creduto potesse darmi qualche notizia consultandolo.

Mi ha detto che sino da ora, ritenuto il progetto come è (e questo fabbricatore di carte aveva già la proposta della Camera dei deputati, ed il testo di legge adottato, per studiarlo) i fabbricatori che hanno gran fondo, che hanno già una grande scorta, vanno continuandola, e la smercieranno in seguito a pregiudizio

di quelle piccole fabbriche che non avendo altrettanto fondo pecuniario, non potranno fare lo stesso. Così mi ha ancora ingrandito il pericolo contro il quale voleva andare questa legge.

Soggiungerò ancora; lo stesso ufficio centrale aveva avuto una piccola tentazione di omettere quest' articolo e lasciare, che la legge avesse il suo effetto dieci giorni dopo, e per le isole con quel maggiore termine come è già prescritto dalle norme generali, ma si è astenuto per il timore di dar luogo a questa specie di frode che pregiudicherebbe in parte alle finanze, in parte al commercio stesso delle carte da giuoco.

Presento questi riflessi al Ministro colla speranza che vengano da lui accolti.

Ministro delle Finanze. Se vi fosse la possibilità di avere questo bollo fatto e l'amministrazione impiantata in guisa che non ci fosse che da mettere fuori la legge perchè fosse eseguita, non dissenterei dal venire alle conclusioni alle quali accennava l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, ma un certo tempo ci vuole per essere in punto da poter attuare la legge, quindi è che la legge venga o non venga promulgata lascerà un certo tempo nel quale avremmo campo di preparare gran provvisione di carte, di farlo bollare secondo le norme antiche in quei luoghi dove la tassa è inferiore.

Ho pure avvertito l'inconveniente serio a cui allude l'onorevole Senatore Lauzi, tanto più che vi è già stato un esempio nell'Emilia, in cui, appunto in occasione della promulgazione d'una legge di questo genere, si è tratto profitto dal beneficio che si aveva per la legge preesistente di fabbricare quantità enormi di carte da giuoco, cosicchè per un pezzo la nuova tassa non ricevette alcuna applicazione; quindi è che (sebbene questo si riferisca ad altro articolo, pure per rischiare la discussione credo convenga dirlo) io crederei che all'articolo 11, dove è detto che la vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sarà permessa pel corso di due mesi ecc., si sostituisca altro articolo che dicesse che la vendita delle carte da giuoco sottoposte alla tassa stabilita dalle leggi anteriori sarà permessa pel corso di mesi sei dopo la pubblicazione di questa legge, e che dopo questo termine non fosse più nè punto nè poco permessa la vendita malgrado l'apposizione di nuovi bolli.

Ciò facendo si allungerebbe il tempo durante il quale questa vendita si farebbe, ma passato questo termine, le carte bollate col vecchio sistema non sarebbero più riconosciute come bollate per l'effetto della legge attuale, e quindi per farne uso, dovrebbero integralmente pagare il bollo nuovo senza poter tener conto di quello già pagato.

Senatore Lauzi, Relatore. L'ufficio centrale preoccupandosi di questa mutazione avverte che bisognerà dopo i sei mesi vietare non solamente la vendita, ma ben anche l'uso nei luoghi pubblici di siffatte carte.

Ministro delle Finanze. Questa sarà questione

d'un sotto-emendamento all'art. 11. Per l'ordine della discussione parmi però che sarebbe il caso di porre ai voti l'articolo 10, unendolo all'articolo 13, con quella modificazione che ho testè avuto l'onore di proporre.

Presidente. Allora si formerebbe un articolo solo del 10 col 13, e si direbbe così: « Questa legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella raccolta degli atti del Governo e da tal epoca cesseranno d'aver vigore nelle varie parti d'Italia le leggi ed i regolamenti relativi alla fabbricazione, alla vendita, esportazione e importazione delle carte da giuoco. »

Chi intende approvare questi due articoli riuniti in un solo che sarà poi il 10, sorga.

(Approvato).

Art. 11 che è divenuto 10.

Art. 11.

« La vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sarà permessa pel corso di due mesi dopo la pubblicazione di questa legge.

« Scorsi questi due mesi, le carte da giuoco rimaste invendute saranno nuovamente soggette al bollo, senza pagamento di tassa. »

Pare che il Ministro a quest'articolo intendesse proporre un emendamento.

Ministro delle Finanze. L'emendamento che io propongo è questo: che la vendita delle carte da giuoco coi vecchi bolli sia permesso pel corso di mesi sei, a vece di due.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale molto argutamente osservava che dopo questi sei mesi dovrebbe esserne proibita non solo la vendita, ma anche l'uso nei luoghi pubblici. Veramente questa disposizione sarebbe forse troppo severa. Supponiamo un luogo pubblico dove si giuochi poco, un mazzo di carte tira avanti un pezzo, e noi vediamo che in certi paeselli si usano certi mazzi di carte logore che contano non mesi ma anni per cui non so se l'uso possa ritenersi pericoloso; può insomma quel mazzo di carte aver soddisfatto, quando andò in giro, a quello che la legge voleva, quindi parrebbe che potesse esser abbandonato alla sua sorte: ma che invece se si tratta di vendita propria, di un commercio grande di carte da giuoco, allora mi pare che non si possa tollerare se non è stata soddisfatta la tassa, tanto più che vi è un termine di sei mesi che io credo abbastanza lungo per soddisfare a tutte le condizioni.

Senatore Lauzi, Relatore. Non insiste l'ufficio centrale.

Presidente. L'articolo 10 sarebbe dunque così concepito secondo la variazione proposta dal Ministro delle finanze:

« La vendita delle carte da giuoco già sottoposte alle tasse stabilite dalle leggi anteriori sarà permessa pel corso di 6 mesi dopo la pubblicazione di questa legge. »

« Scorsi questi due mesi, le carte rimaste invendute saranno nuovamente soggette al bollo senza pagamento di tassa. »

Metto ai voti l'art. 11 che diventa 10.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Aderendo il Ministero alla proposta soppressione dell'art. 12, verrebbe l'art. 13, stato fuso col 10 e che diventa perciò 11 della legge.

Resta l'art. 14 ed ultimo di cui darò lettura e che prenderà conseguentemente il n. 12.

Art. 12.

« L'Amministrazione delle finanze provvederà con regolamento speciale alla parte esecutiva della presente legge. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Rimane perciò inteso che il numero dell'articolo lasciato in bianco nella votazione dell'art. 3 è il 12.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Questa legge, alla quale do pieno voto, tende all'unificazione delle leggi di finanza nella nostra Italia, tende anche ad impinguare le finanze per quanto potrà. Un'altra legge di questo genere io mi sono permesso di raccomandare al Ministro delle finanze; ora se il Senato me lo consente rinnoverò quella raccomandazione. La legge da me raccomandata ha molta affinità con questa, ed è intorno alle polveri da sparo le quali nella Toscana e nella Sicilia non sono soggette ad alcuna tassa e sono di libera fabbricazione. Trovo che questo è un'anomalia non tanto perchè contraria alla unificazione, che si vuole nelle altre cose, ma per il danno che se ne ha per la minore rendita delle finanze, e più ancora per il contrabbando che di queste polveri si fa.

Conseguentemente insisto e prego il signor Ministro a voler avere a memoria nella prossima sessione, perchè in questa sarebbe inutile, anche questo argomento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Riconosco pienamente la giustizia delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo, e non ho alcuna difficoltà di prendere impegno di presentare nella nuova sessione un progetto di legge in proposito per provvedere anche a questo ramo di servizio.

Senatore Martinengo. Giacchè mi è stata concessa la parola, nel ringraziare il Ministro per la risposta odeviva che mi ha dato, mi permetterei ancora un'altra raccomandazione, che cioè su questa tassa delle carte da giuoco fosse imposto anche il decimo di guerra come si è messo su tutti gli altri elementi d'imposta.

Ministro delle Finanze. Veramente mi era sembrato qui il decimo di guerra di averlo implicitamente aggiunto portando la tassa da 27 centesimi non a 29 e qualche frazione come il decimo di guerra avrebbe voluto, ma a 30 centesimi.

Certamente io sarei il primo a dire che bisognerebbe

che il decimo di guerra fosse posto anche sopra questa legge, ma mi pare che metter la tassa del decimo di guerra su questo progetto di legge, che sarà la legge organica delle tasse sulle carte da giuoco, non sia cosa troppo opportuna. Sarebbe forse più conveniente inserire tale disposizione nell'altro progetto di legge, che è sottoposto alle deliberazioni del Senato; ma se si tocca questa legge, è evidente che bisognerebbe rimandarla all'altra Camera.

Del resto non si tratta di una cosa molto importante, e non so se forse il meglio non sia per ora di lasciare le cose come sono.

Senatore **Martinengo**. Non insisto dopo le dichiarazioni soddisfacentissime date dal signor Ministro.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato degli squittinii.

Progetto di legge per le marche da bollo:

Numero dei votanti	78
Favorevoli	74.
Contrarii	4.

(Il Senato approva).

Progetto di legge per la tassa sulle carte da giuoco:

Risultato della votazione.

Votanti	78.
Favorevoli	74.
Contrarii	4.

(Il Senato approva).

Prego i signori Senatori a volere riprendere i loro posti.

La parola è al Senatore Gioja.

Senatore **Gioja**. Da ieri l'altro venne fatta, ed approvata anche dal Senato la proposta che l'ufficio centrale incaricato già di riferire sul progetto di legge riguardante le tasse per collazioni di benefici e concessioni governative, riferisse ancora intorno a quel progetto quale ci venne, modificato dalla Camera Elettiva.

Allora quando tale proposta fu fatta, confesso che sentii in me stesso che questa all'atto pratico avrebbe potuto avere qualche inconveniente ed anche qualche difficoltà.

Ma siccome in quel giorno, non aveva letto il nuovo progetto di legge, nè conoscevo le disposizioni de'miei colleghi dell'ufficio centrale, così naturalmente mi astenni dal muovere alcuna obbiezione, onde non mettermi in pericolo di dire cose che avessero poi potuto parere meno opportune.

Questa mattina l'ufficio si è radunato, ed ha preso ad esame il nuovo progetto.

Dietro lettura di questo, esso ha sentito la necessità di pregare, come per mio mezzo prega il Senato a volerlo dispensare dal nuovo ufficio che gli è piaciuto di conferirgli di riferire sopra questa legge.

E per verità, per una parte, è parso all'ufficio cen-

trale che gli sarebbe molto difficile di dipartirsi da opinioni che esso aveva dopo lungo esame, e ponderatamente accolte; dall'altra ha pensato che se fosse venuto qui dinanzi al Senato a proporre, per esempio, il rigetto della legge od il ripristinamento del progetto approvato dal Senato, difficilmente avrebbe potuto salvarsi dal dubbio di essere per avventura troppo tenace delle proprie opinioni e di impedire così una qualunque soluzione soddisfacente.

Persone nuove, potranno forse accogliere idee nuove e ad ogni modo la loro sentenza dovrà essere scevra da qualunque preoccupazione, ed avere naturalmente un grado d'efficacia ed autorità, che mi pare ormai non possa essere nel primo ufficio centrale il quale già per due volte ha riferito intorno a questo argomento e le cui opinioni, appunto perciò, si sono gagliardamente ribadite.

Pertanto a nome mio, e de'miei colleghi io debbo pregare il Senato a volere che, come già si è fatto per rispetto alla legge sulla Corte dei Conti, così in questo caso, si proceda nei modi consueti alla nomina dei commissari i quali abbiano con nuovi studi e nuove idee a riferire intorno a questo argomento.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia accogliere la domanda fatta dal Senatore Gioja a nome proprio e dei suoi colleghi componenti l'ufficio centrale incaricato di riferire sulla legge di cui ha fatto cenno.

Cui intende concedere la dispensa che invoca l'ufficio centrale rappresentato dal Senatore Gioja voglia alzarsi.

(Approvato).

Ciò porta la conseguenza che questo progetto di legge avrà il corso ordinario degli altri.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione de progetti di legge per la costruzione di un nuovo sbarcatoio nel Porto di Siracusa, e per lo stabilimento di nuovi fari sulle coste della Sardegna, della Toscana e delle province meridionali, ma in questo momento noi non abbiamo la presenza del signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro degli Esteri. Il Ministro dei lavori pubblici mi fece sentire, che egli è trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione del progetto relativo alle Casse di deposito, epperò non posso assicurare il Senato se il medesimo sarà qui fra un quarto d'ora ovvero fra mezz'ora.

Ministro delle Finanze. Io credo che non vi sarà obiezione a questo progetto di legge.

Senatore **La Marmora**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

Senatore **La Marmora**. Come Relatore dell'ufficio centrale per la legge sui nuovi fari in Sardegna ed altri luoghi, debbo dire, che l'ufficio medesimo aderendo pienamente al progetto, non credo che vi sia luogo a grande discussione, epperò si potrebbe procedere oltre anche senza la presenza del signor Ministro dei lavori pubblici.

« Mi riservo di dire qualche cosa quando il progetto verrà in discussione.

Ministro delle Finanze. Io mi unisco all'onorevole Senatore La Marmora nel credere, che la discussione e la votazione di questo progetto di legge possano avere luogo, anche assente il Ministro dei lavori pubblici, trattenuto nell'altra Camera, in quanto che pel caso in cui si trattasse di avere qualche schiarimento o di fare qualche eccitamento od anche qualche interpellanza, sebbene sopra argomenti riguardanti questa legge, si potrebbe aspettare per esse che il Ministro dei lavori pubblici si trovi in Senato.

Senatore **Amari, Professore,** Io credo, che in ordine alla legge per la costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa noi siamo precisamente nello stesso caso cui accennava l'onorevole generale La Marmora Relatore dell'ufficio centrale per la legge sui fari della Sardegna; anzi mi pare, che a proposito dello sbarcatoio di Siracusa non ci sia difficoltà né spiegazioni a domandare, epperò come Relatore domanderei che si procedesse per tale legge alla discussione anche senza la presenza del Ministro dei lavori pubblici.

Senatore **Spada.** Io non credo che sia conveniente, né conforme ai precedenti del Senato che s'incominci una discussione senza la presenza dei Ministri a cui nome sono presentate le leggi.

L'ufficio centrale può essere d'accordo: il Relatore può benissimo esprimere questo accordo e credere, che sia seguito dal Senato, ma può succedere che un Senatore sorga a fare difficoltà, ed allora chi risponde?

Varii Senatori. I Ministri presenti.

Presidente. Abbiamo presenti due Ministri, i quali sono forse in grado di dare schiarimenti quando sia necessario.

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE DI UNO SBARCATOIO
NEL PORTO DI SIRACUSA
E PER NUOVI FARI NELLA SARDEGNA
ED ALTRI LUOGHI.

(V. atti del Senato N. 182 e 183).

Presidente. Apro la discussione sul progetto di legge relativo alla costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa, di cui darò lettura. (V. *infra*).

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, la ritengo per chiusa, e procedo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di L. 84,000, occorrente alla costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa. »

Senatore **Pareto.** Domando la parola unicamente per chiedere al Ministero se in questa spesa di porto si applica la legge che è stata votata per altri porti dello Stato, cioè se la città che gode del porto, con-

tribuisca o no alla spesa stessa. In altri porti del Regno, in tutti i porti di prima classe il decimo della spesa è pagato dalla città in cui si fanno questi lavori.

Ora io chiedo se in questa nuova parte del Regno, in questo nuovo porto si applica quello che è stato applicato agli altri porti dello Stato.

Ministro delle Finanze. Questo è appunto uno di quegli schiarimenti dei quali io parlava, prima che la discussione cominciasse, e che vogliono dare dal Ministro dei Lavori Pubblici: se l'onorevole Senatore vuole profittare del momento in cui il Ministro dei Lavori Pubblici sarà presente all'adunanza, potrà avere gli schiarimenti che desidera. Credo che tuttavia egli non concluderà che la legge debba essere respinta.

Senatore **Pareto.** Capirà il signor Ministro che lo schiarimento richiesto può anche modificare la convizione dell'individuo, poichè si potrà votare una spesa per 60 mila, mentre non si voterebbe forse quella di 80 mila lire; inoltre questo schiarimento può influire sull'opinione di votare in favore o no, poichè naturalmente se i porti dell'antico Stato pagano un decimo dei lavori che vi si fanno, è giusto che anche le parti nuove vi siano ugualmente sottoposte. È una vista generale economica non solo, ma anche direi, di giustizia distributiva. Vi sono dei paesi infatti in cui si è fatto poco in paragone di quello che si dovrebbe fare, eppure queste città hanno pagato delle somme enormi per avere vantaggi che ora per così dire si accordano gratis ad altre città.

Ministro degli Esteri. Dalla discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati su questo progetto di legge, io credo poter arguire che questo sbarcatoio non è che una piccola operazione di un grandissimo progetto militare o civile.

Mi ricordo che alla Camera elettiva si è spiegata in tal modo la natura di questo progetto.

Se il porto sarà civile, indubitatamente sarà soggetto alla legge di cui fece cenno il preopinante, quindi dovranno concorrere a questa spesa le città e le province.

Senatore **Pareto.** Anticamente era così. Ma nella nuova legge, cioè quella del 1859 è tutto a spese dello Stato, meno il contributo municipale. Altra volta la legge portava che le province ossia gli attuali circondari pagassero 2 decimi, e la città un decimo, i sette decimi rimanenti della spesa erano pagati dal Governo. Dopo la legge del 1859, i due decimi provinciali, o circondariali per dire più esattamente, furono pagati dallo Stato, ma restò sempre a carico del Municipio l'altro decimo.

Ministro degli Affari Esteri. Comunque sia starà pur sempre che ove ne sia il caso, la legge dal Senatore Pareto citata potrà essere applicata anche alle spese di cui ora si tratta.

Senatore **Pareto.** Alla parte civile è stata o no applicata questa spesa? Ecco quello che domandava.

Senatore **Martinengo.** Mi pare che il progetto di cui ci occupiamo è quello di uno sbarcatoio da co-

strarsi nel porto di Siracusa. Se l'onorevole Senatore Pareto fa una proposta che gli si debba imporre questa tassa, questo pagamento del decimo che hanno fatto gli altri porti, allora acerederei che fosse il caso di occuparsi di ciò.

Del resto mi pare che l'attuale discussione sia estranea all'oggetto nostro, perchè nella relazione e nella legge non è fatta menzione di nessuna di queste tasse.

Senatore Pareto. Non vorrei passare per indiscreto, indirizzando una parola di risposta al Senatore Martinengo.

Io ho fatto questa domanda parendomi naturale che essa dovesse influire sulle deliberazioni del Senato. Che se lo dovessi fare una proposta forse forse io non domanderei già che si estendesse ad altre città questo pagamento del decimo, ma ne domanderei la soppressione per quelle che attualmente lo pagano!

Senatore Paleocapa. Mi pare che la quistione sia semplicissima. Si tratta di vedere se la legge del 1859, l'ultima che regolava l'economia delle spese rispetto ai porti, sia stata o no pubblicata nell'isola di Sicilia. Se vi è stata pubblicata, essa sarà applicata a questo porto evidentemente senza bisogno di una disposizione speciale, ed è certo che quella città deve anch'essa esser soggetta al suo contributo di spesa cui sono soggette tutte le altre città marittime nelle quali la legge esisteva antecedentemente e dura tuttavia. O non è stata pubblicata la legge nell'isola di Sicilia, e allora questa spesa seguirà quei modi di comparto che fossero stati antecedentemente adottati nell'antica legislazione che sarebbe ancora colà in vigore, se non vi fosse pubblicata la legge nuova.

Dunque, comunque sia, io credo che l'applicazione della legge sarà fatta secondo l'antica legislazione se ancora vi esiste, o secondo la nuova se è già estesa alla Sicilia.

Presidente. Metto ai voti gli articoli della legge.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 84,000, occorrente alla costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa. »

(Approvato).

Art. 2.

« Verrà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo, con designazione corrispondente ripartitamente come segue:

1862	:	:	:	:	L. 30,000
1863	:	:	:	:	» 54,000
					L. 84,000

(Approvato)

Si procede ora alla discussione dell'altra legge per l'istituzione di fari lungo le coste della Sardegna, Toscana, e province meridionali.

Leggo il progetto di legge.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 1,093,480 83 per la erezione di nuovi fari come in appresso, le quali verranno stanziate in tanti appositi e separati capitoli con corrispondente designazione nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come segue:

PER L'ESERCIZIO 1862 l'assegno verrà stanziato nei capitoli	FARI DA COSTRUIRSI	ESERCIZI	
		1862	1863
159-A	1. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Santa Maria di Leuca	84,768 83	73,000 »
159-B	2. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Spartivento (province meridionali)	38,000 »	90,000 »
159-C	3. Costruzione di un faro di primo ordine a Viesti	24,000 »	40,000 »
159-D	4. Id. di second'ordine all'isola di Ponza	23,000 »	31,000 »
159-F	5. Costruzione di un faro di terz'ordine all'isola Santo Andrea di Gallipoli	91,712 »	64,000 »
159-G	6. Costruzione di un faro di quarto ordine a Manfredonia	20,000 »	20,000 »
154-A	7. Id. di second'ordine all'isola del Giglio	30,000 »	57,000 »
145-A	8. Costruzione di un faro di second'ordine al Capo Spartivento (Sardegna)	30,000 »	87,000 »
145-B	9. Costruzione di un faro di primo ordine al Capo Bellavista	29,000 »	100,000 »
145-C	10. Costruzione di un faro di primo ordine all'isola Tavolara	31,000 »	130,000 »
		1,093,480 83	

Presidente. La parola è al Senatore La Marmora.

Senatore La Marmora. Signori nella relazione che ho avuto l'onore di fare su questo progetto di legge ho cercato di accennare tutto ciò che si era fatto in seno all'ufficio. Ma sgraziatamente uno dei membri che componevano quest'ufficio era ammalato, non lo potei vedere che dopo che il mio rapporto fu stampato, per conseguenza non ho potuto raccogliere il suo parere; e questo suo parere era di ricordare al Governo il golfo di Taranto per un faro.

Mi faccio un dovere di esprimere questo suo pensiero affinché almeno almeno risulti nel rendiconto della seduta d'oggi.

Ministro degli Esteri. Posso assicurare l'onorevole Senatore, che riferirò le sue parole al mio collega Ministro dei lavori Pubblici, il quale certamente ne terrà il conto che si deve ad una persona che è così pratica, e tanto si è interessato per i porti marittimi, e per i fari di Sardegna specialmente.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Quantunque non sia presente il signor Ministro dei lavori pubblici, io credo di poter fare una raccomandazione che spero sarà accolta dal suo collega Ministro degli affari esteri.

Nello stabilire i fari, specialmente di prima classe di cui si tratta in questa legge, io raccomanderei al signor Ministro di fare studiare la convenienza di applicare la luce elettrica, la quale fino a questi ultimi tempi era semplicemente per così dire una curiosità di gabinetto di fisica, ma oramai è diventata una cosa industriale; e si sono trovati in questi ultimi tempi apparati...

Senatore La Marmora. (con vivacità). Domando la parola.

Senatore Menabrea.... molto perfetti e potentissimi mercè i quali con una spesa eguale al decimo di quella che si intende di fare per i fari ordinari, si può avere una luce elettrica, e con apparato anche assai ristretto si può avere un faro di primo ordine, il quale dà una luce 10 volte maggiore di quella che ha luogo attualmente; per cui il vantaggio che se ne potrebbe ritrarre sarebbe grandissimo.

So che questi apparati non possono essere applicati da per tutto, ma io credo che la questione sia abbastanza matura perchè il Ministro se ne preoccupi come di un fatto destinato a cambiare il sistema dei fari attualmente in uso, e che vedo già grandemente perfezionato dall'invenzione del signor Fresnel. Ora si tratta di applicare questo nuovo elemento e spero che la mia proposta sarà accolta dal signor Ministro.

Senatore La Marmora. Io avevo l'istessissimo pensiero, ma non volevo abusare del tempo del Senato per esporre la mia idea; ma dal momento che mi ha prevenuto il mio collega, lo appoggio fermamente, e lo appoggio tanto più che io stava per farvi vedere che enorme spesa sia quella d'un faro al momento attuale.

Quando si è stabilito in Genova il faro che attual-

mente illumina quel porto, è venuto il signor Fresnel che mi è stato raccomandato da un mio amico dell'istituto di Francia, e siccome allora comandava la scuola di marina, mentre che si preparava il locale della Lanterna, questo apparecchio fu depositato nella mia scuola nella quale eravi allora un valentissimo professore, del quale il nostro collega Pareto ha conosciuto i meriti, il professore Garibaldi, il quale approfittò di questo soggiorno per fare un confronto e vedere quale era la forza della luce di questo faro, e che consumo d'olio occorreva.

Ebbene, se la memoria non mi tradisce, abbiamo preso una *carcelle* ordinaria, ed il risultato, se non isbaglio, è stato che l'apparecchio di Fresnel era di 4000 *carcelle* ordinarie (non so più bene se fossero 400 o 4000, ma ritengo quest'ultima cifra), e voi vedete che nella proporzione della luce dev'essere anche la proporzione del consumo.

Notate ancora una cosa, che le lampade attuali esigono che l'olio sia di buona qualità, perchè se sonvi dentro materie eterogenee, queste si carbonizzano e rendono la luce cattiva: l'olio dunque dev'essere di qualità eccellente ed in quantità grande.

A questo consumo se ne aggiunge poi un'altro.

Questi fari sono quasi tutti isolati. Gli uomini che li devono guardare cosa fanno di giorno? O coltivano un orticello, o vanno alla pesca, e tanto in un caso che nell'altro, quell'olio serve od a condire un'insalata od a far friggere i pesci nella padella, di modo che il consumo in questi fari è immenso.

Se fosse stato qui presente il Ministro dei lavori pubblici io volevo appunto proporre la luce elettrica; ma volevo pure che intanto si vedesse se non si potesse far uso di un altro olio non mangiabile, ma che servisse alla luce, ed a questo proposito io volevo proporre quello d'una pianta che cresce in Sardegna, il *lentisco* che conosce bene il nostro collega professore Moris.

Ora però non voglio fermarmi a parlare di queste cose, e poichè il mio collega qui vicino ha parlato di luce elettrica, io faccio plauso alle sue parole, e desidero che il Governo possa un giorno venirci a dare dei fari o con la luce elettrica, od almeno con sostanze che non vadano nell'insalata o nella padella (*Harità*).

Ministro degli Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Esteri. Questa è una questione scientifica e finanziaria, ed a me pare, senza però volermi inoltrare in un campo in cui sono profano, che prima di poter applicare la luce elettrica ai fari, sarà bene vedere di applicarla nelle città, e quando la scienza avrà fatto questo progresso, allora credo che si potrà anche studiare con frutto se si debba adottare ai fari; ma fino a quel punto, io lo dichiaro francamente, non credo che questa questione possa risolversi. Ad ogni modo però convengo che il Governo possa fare degli studi, e riferirne a suo tempo al Senato.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per rettificare un'idea, che, dalle parole pronunziate dall'onorevole Ministro degli esteri, parmi egli siasi fatta.

Io non ho detto che il Ministero dovesse applicare la luce elettrica, ma sibbene che studiasse la questione se si dovesse applicare. Una volta questa luce era semplicemente oggetto da gabinetto di fisica; ora è diventata una cosa industriale, a tal punto che a Parigi esiste una società detta l'*Alliance*, la quale dà la luce elettrica ad un prezzo inferiore a quello per cui si ha coll'olio ordinario.

È vero che, per produrre ed ottenere questa luce, si dovettero vincere molte difficoltà, e fra le altre, quella dell'incostanza, la quale non si verifica coi mezzi ordinarii.

Ora si è trovato un nuovo mezzo, mercè il quale è possibile d'avere quella luce perfettamente costante, perchè il consumo dei due carboni ai quali vengono a convergere i due poli della pila può farsi in modo uniforme. Questo sistema è poi animato da una piccola macchina a vapore della forza di un cavallo e mezzo.

Ora notate, o Signori, che quantunque non sia ancora forse il caso di applicare alle città la luce elettrica, può però diventare utilissima per l'illuminazione dei fari; più la luce è viva nella navigazione, e più facile è vedere da lontano anche i fari; per conseguenza la navigazione diventa più sicura, per cui si è pensato che prima che la luce elettrica fosse applicata alle città dove si sono fatte assai prove, forse sarebbe più conveniente di applicarla ai fari e così potrebbe recare il massimo vantaggio alla navigazione.

Dico anch'io che ci sono difficoltà; la presenza di una piccola macchina a vapore richiede custodi di una certa intelligenza, di una certa pratica per maneggiare la macchina stessa; ma vi sono posizioni importanti per cui non ostante queste difficoltà, forse converrebbe applicare la luce elettrica, tanto più che per quanto riguarda la spesa, si può ottenere, come dissi, una luce otto o dieci volte maggiore di quella che si ottiene attualmente con minor costo. Ma non insisto per non complicare maggiormente la questione.

Senatore **Pareto**. Non parlerò, perchè le osservazioni che avrei fatte sono eguali a quelle fatte dall'onorevole Menabrea, cioè intorno alla possibilità di applicare la luce elettrica prima ai fari che alle città.

Presidente. Trattandosi di una legge composta di un solo articolo non ha luogo la votazione per alzata e seduta.

Quindi si procederà all'appello nominale. Ma prima di procedere all'appello nominale debbo annunziare che questa mattina si è presentata a me, come faciente le funzioni di Presidente, una Deputazione inviata dalla illustre città di Genova, la quale invita il Senato a volere intervenire per mezzo di una sua rappresentanza alla solenne funzione che avrà luogo in Genova per l'inaugurazione del monumento all'immortale Colombo nel giorno 12 ottobre, che è il giorno nel quale il Nuovo Mondo fu da Colombo scoperto.

Ciò che il Senato debba fare in proposito verrà stabilito nella seduta di domani.

Prattanto avverto i signori Senatori che domani al tocco vi sarà riunione negli uffizi per lo studio non tanto della legge di cui parlava il Senatore Gioia, quanto di altre leggi.

Alle due e mezzo i signori Senatori sono pregati di riunirsi nella sala delle Conferenze; quindi in seduta pubblica per la discussione della legge relativa alle disposizioni intorno alla pubblica mediazione.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio segreto sopra i due progetti di legge, l'uno per la costruzione d'uno sbarcatoio in Siracusa, e l'altro per lo stabilimento di nuovi fari in Sardegna:

Per entrambi i progetti:

Numero dei votanti	77
Favorevoli . . .	72
Contrarii . . .	5

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).